

Fringe benefit: precisazioni sull'aumento delle soglie per il 2025

L'art. 1 commi 390 e 391 della L. 207/2024 ha previsto l'incremento temporaneo, per ciascun periodo d'imposta **2025, 2026 e 2027**, della soglia di non imponibilità dei **fringe benefit**, confermando in sostanza la disciplina derogatoria già prevista per il 2024.

Si ritengono quindi applicabili, per quanto compatibili, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate per le precedenti disposizioni (*cf.* circ. Agenzia delle Entrate nn. 35/2022, 23/2023 e 5/2024).

Fermo restando il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, l'art. 51 comma 3 del TUIR dispone, a regime, che non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a **258,23 euro** (soglia ora definita espressamente in euro per effetto dell'art. 3 del DLgs. 192/2024, di riforma di IRPEF e IRES); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

L'art. 1 comma 390 primo periodo della L. 207/2024 stabilisce tuttavia che, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR, "non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di **1.000 euro**, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale".

L'art. 1 comma 391 secondo periodo della citata legge ha inoltre previsto che il suddetto limite sia "elevato a **2.000 euro** per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2" del TUIR.

Pertanto per ciascun periodo d'imposta 2025, 2026 e 2027, la misura della suddetta soglia è elevata da 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

A tal fine, rilevano quindi i dipendenti con figli (anche in presenza di un unico figlio) fiscalmente **a carico** ai sensi dell'art. 12 comma 2 del TUIR. La condizione a cui è subordinato il limite più elevato è soddisfatta anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l'altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell'assegno unico e universale per i figli a carico (circ. n. 23/2023, § 2).

La norma in commento amplia inoltre, per tutti i dipendenti (con o senza figli a carico), l'**ambito oggettivo** di applicazione della soglia di esenzione dei fringe benefit.

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nei suddetti limiti, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche "le somme erogate o rimborsate" dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento:

- "delle **utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale";
- "delle spese per la locazione dell'**abitazione principale** o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale". Quest'ultima estensione, sostanzialmente analoga rispetto a quella introdotta per il 2024, fa riferimento all'abitazione principale e non

più alla prima casa, recependo i chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2024.

L'art. 1 comma 390 della L. 207/2024 dispone che l'incremento del limite, comprensivo delle utenze domestiche e delle spese per affitto o interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale, operi "in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo," del TUIR.

In virtù di tale disposto, resta, quindi, fermo il principio secondo cui, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette o delle spese per locazione/interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale, risulti complessivamente **superiore** al limite in oggetto, l'intero valore rientra nell'imponibile fiscale.

Ad **esempio**, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente senza figli a carico, e dei suddetti rimborsi, nel periodo d'imposta 2025 sia pari a 1.300 euro, l'importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente è pari a 1.300 euro (non quindi solo per l'eccedenza di 300 euro rispetto al limite di 1.000 euro).

Sotto il profilo della **documentazione**, analogamente alle disposizioni precedenti, per l'attuazione dell'incremento della misura sia per i dipendenti con figli che senza, i datori di lavoro devono fornire informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Per i dipendenti con figli, il maggior limite si applica "se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli".

(MF/ms)